

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1
della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993⁴,

Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Compiti dell'esercito

Art. 1

¹ L'esercito ha i compiti seguenti:

- a. serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;
- b. difende il Paese e ne protegge la popolazione;
- c. appoggia le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie;
- d. salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero;
- e. fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.

² Può inoltre essere impiegato per i compiti seguenti:

- a. appoggio a favore di autorità civili in Svizzera:

¹ FF 2013 ...

² RS 510.10

³ RS 101

⁴ FF 1993 IV 1

1. per la protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture che assicurano la disponibilità di beni e servizi vitali quali l'energia, le comunicazioni e i trasporti,
 2. nel quadro dei servizi coordinati,
 3. per l'adempimento di altri compiti d'importanza nazionale,
 4. per far fronte a sollecitazioni estreme e a carenze di capacità;
- b. appoggio a favore di autorità civili all'estero per la protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione e nell'assistenza umanitaria;
- c. aiuto a favore di attività civili o attività fuori del servizio in Svizzera.

Art. 5 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

Art. 6 cpv. 1 lett. c (nuova)

¹ Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito:

- c. le persone assoggettate alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano una domanda per prestare servizio anziché pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Art. 9 cpv. 2–4

² Il reclutamento è assolto al più presto dall'inizio dell'anno in cui è compiuto il 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24° anno di età.

³ Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche più tardi, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere prestato entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

⁴ La convocazione ha luogo in funzione del periodo a partire dal quale le persone soggette all'obbligo di leva intendono assolvere la scuola reclute.

Art. 10 cpv. 1

¹ Nell'ambito del reclutamento di persone soggette all'obbligo di leva sono trattati mediante esami, test e colloqui, i dati necessari per:

- a. l'accertamento del profilo attitudinale;

- b. l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile;
- c. l'esame di motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale;
- d. l'attribuzione a una funzione militare.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Servizio militare

Art. 13 Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare

¹ L'obbligo di prestare servizio militare dura al massimo:

- a. per i militari di truppa e per i sottufficiali: sino alla fine del dodicesimo anno a decorrere dalla conclusione della scuola reclute;
- b. per i sottufficiali superiori:
 - 1. non incorporati in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori di Grandi Unità: sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni,
 - 2. incorporati in stati maggiori di corpi di truppa: sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni,
 - 3. incorporati in stati maggiori di Grandi Unità: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;
- c. per gli ufficiali subalterni: sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni;
- d. per i capitani: sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;
- e. per gli ufficiali superiori: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;
- f. per gli alti ufficiali superiori: sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni;
- g. per gli specialisti: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;
- h. per il personale militare: fino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a–g.

² Il Consiglio federale può:

- a. diminuire i limiti d'età in funzione della gestione dell'effettivo dell'esercito;
- b. aumentare i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio;
- c. prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali superiori e gli specialisti possano, se sussiste una necessità per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

Art. 18 cpv. 1 lett. c e h

¹ Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- c. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario e non assolutamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario;
- h. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'idoneità al servizio militare può essere riesaminata d'ufficio o su richiesta. Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Non reclutamento

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se:

- a. risultano intollerabili per l'esercito perché:
 - 1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
 - 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
- b. non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).

² Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e:

- a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;
- b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale.

Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Esclusione dall'esercito

¹ I militari sono esclusi dall'esercito se:

- a. risultano intollerabili per l'esercito perché:
 - 1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
 - 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
- b. non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).

² Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell'esercito se sussiste una necessità per l'esercito e:

- a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;
- b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b: se non sussistono più motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale.

Art. 30 cpv. 1

¹ Chi presta servizio militare ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno durante il servizio e nell'intervallo tra due servizi consecutivi ravvicinati.

Titolo prima dell'art. 40c

Capitolo 7: Organo di mediazione

Art. 40c (nuovo) Istituzione, indipendenza

¹ Il DDPS istituisce un organo di mediazione.

² Detto organo di mediazione non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al DDPS soltanto sul piano amministrativo.

Art. 40d (nuovo) Compiti

¹ Su richiesta di persone soggette all'obbligo di leva, di militari o di loro familiari, l'organo di mediazione funge da mediatore tra i richiedenti e gli organi militari in relazione con questioni concernenti l'obbligo di leva o l'obbligo di prestare servizio militare.

² A tal fine, l'organo di mediazione può, in particolare:

- a. con l'approvazione del richiedente, chiedere informazioni scritte o orali e il rilascio di documenti o atti;
- b. effettuare ispezioni oculari;
- c. ricorrere a esperti;
- d. visitare la truppa e le autorità militari.

³ L'organo di mediazione presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle proprie attività.

Art. 40e (nuovo) Procedura, collaborazione

¹ La procedura dinanzi all'organo di mediazione non ha effetto sospensivo. Non sostituisce gli atti scritti da depositare presso organi militari, autorità amministrative

o giudiziarie e non sospende i termini d'impugnazione. È priva di formalità e gratuita.

² Gli organi militari interessati sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. Possono essere sentiti terzi.

³ L'organo di mediazione comunica le proprie conclusioni al richiedente e agli organi militari interessati.

Art. 41 cpv. 4

Abrogato

Art. 42 Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

¹ Il numero complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell'esercito.

² Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo.

³ Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d'istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1500 giorni al massimo.

Art. 44 Servizi d'istruzione volontari

¹ Se sussiste una corrispondente necessità militare, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d'istruzione su base volontaria.

² I servizi d'istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Art. 46 cpv. 1

¹ L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell'esercito.

Art. 47 cpv. 4, primo periodo

⁴ Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e in tutti i tipi d'impiego dell'esercito. ...

Art. 49 Scuola reclute

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall'inizio dell'anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell'anno in cui compiono 25 anni. Il periodo è stabilito sulla base delle necessità dell'esercito. I desideri delle persone soggette all'obbligo di leva sono considerati per quanto possibile.

² I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall'esercito.

³ Il Consiglio federale può prevedere che la scuola reclute possa essere assolta anche più tardi, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42)

possa ancora essere prestato entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

⁴ La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere ridotta o aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.

Art. 51 cpv. 2 e 3 (nuovo)

² È prestato al massimo un corso di ripetizione l'anno. Un corso di ripetizione dura 19 giorni al massimo per la truppa e 26 giorni al massimo per le funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali.

³ Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso la durata e la periodicità dei corsi di ripetizione. Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione, della prontezza d'impiego e delle risorse disponibili.

Art. 52 (nuovo) Aiuto a favore di attività civili o attività fuori del servizio

¹ Su richiesta, l'esercito e l'amministrazione militare possono prestare aiuto, con persone o materiale, a autorità civili o a terzi, nell'ambito di:

- a. attività civili d'interesse pubblico;
- b. attività civili o attività fuori del servizio di importanza nazionale o internazionale.

² Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

³ L'aiuto può essere prestato soltanto se:

- a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con i propri mezzi né con l'aiuto di società, associazioni o organizzazioni militari o della protezione civile;
- b. in base alla propria istruzione e al proprio equipaggiamento, le persone previste a tal fine sono idonee a prestare l'aiuto ed è garantita la sicurezza necessaria.

⁴ Possono prestare aiuto:

- a. le truppe in servizio d'istruzione;
- b. le formazioni di professionisti;
- c. gli esercizi logistici dell'amministrazione militare.

⁵ Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono prestare aiuto soltanto se:

- a. l'aiuto presenta sostanziali ripercussioni positive sull'istruzione o sull'allenamento dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;
- b. l'aiuto è prestato senza armi e non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia;

- c. la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito non sono compromesse;
- d. gli obiettivi del servizio d'istruzione non sono pregiudicati in misura eccessiva.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

⁷ Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, senza armi, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

Art. 59 cpv. 4 (nuovo)

⁴ I servizi prestati nell'amministrazione militare da personale militare o da impiegati dell'amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 (nuovo)

Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera
per la sicurezza

¹ In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in qualità di capi o specialisti, per quanto le esigenze dell'esercito lo consentano.

³ A fini di coordinamento, il Consiglio federale può mettere dei militari durevolmente a disposizione delle autorità civili per creare le condizioni atte a consentire all'esercito di adempiere rapidamente e efficacemente compiti d'appoggio.

Art. 65b (nuovo) Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata

Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza accresciuta per le formazioni di milizia che devono essere disponibili con particolare rapidità per gli impieghi.

Art. 65c (nuovo) Impiego di impiegati dell'amministrazione militare

¹ Il DDPS può ordinare l'impiego militare di impiegati dell'amministrazione militare che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell'esercito.

² Tali impiegati effettuano l'impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all'esercito. Nel contratto di lavoro può essere previsto un corrispondente obbligo.

³ Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell'impiego.

Art. 67 Servizio d'appoggio a favore di autorità civili

¹ In Svizzera il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato:

- a. in situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata;
- b. nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture che assicurano la disponibilità di beni e servizi vitali quali l'energia, le comunicazioni e i trasporti;
- c. nel quadro di impieghi nell'ambito dei servizi coordinati;
- d. nel quadro dell'adempimento di altri compiti d'importanza nazionale.

² L'appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni e soltanto nella misura in cui:

- a. il compito è di interesse pubblico;
- b. a livello di personale, di materiale o di tempo, le autorità civili potrebbero adempiere il compito soltanto con un impiego sproporzionato di risorse.

³ Per l'appoggio possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione materiale e beni d'approvvigionamento dell'esercito. Per quanto necessario, per fornire aiuto si può far capo a personale della Confederazione o di altre istituzioni.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate e per l'adempimento del suo compito.

Art. 69 Servizio d'appoggio all'estero

¹ All'estero, il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato:

- a. nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;
- b. nel quadro dell'appoggio all'assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.

² Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.

³ Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate e per l'adempimento del loro compito.

⁴ Per l'esecuzione dell'impiego, il Consiglio federale può concludere le necessarie convenzioni internazionali concernenti le relative condizioni quadro.

Art. 70 cpv. 1 lett. b

¹ La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

- b. al DDPS in caso di catastrofi in Svizzera nonché per l'impiego di singoli membri del personale militare.

Art. 72

Abrogato

Art. 73 cpv. 2 (nuovo) e 3

² Se motivi oggettivi lo esigono, il Consiglio federale può prevedere disposizioni particolari in materia di diritto del personale per servizi d'appoggio all'estero prestati da impiegati dell'amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro.

³ Il ricorso a personale esterno all'amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.

Art. 81 cpv. 2

² Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.

Art. 82

Abrogato

Art. 92a (nuovo) Impiego delle armi contro aeromobili

¹ Su ordine del capo del DDPS, in singoli casi possono essere impiegate armi contro aeromobili:

- a. se gli aeromobili non si conformano agli ordini della polizia aerea, vi è pericolo nel ritardo, gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti e il danno da prevenire giustifica l'impiego delle armi;
- b. se aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o non osservano le condizioni stabilite nell'autorizzazione;
- c. se una decisione del Consiglio federale concernente la limitazione della navigazione aerea prevede tale possibilità; o
- d. in caso di stato di necessità o di legittima difesa.

² Se è prevedibile che in relazione con l'impiego di armi siano uccise persone, l'impiego di armi è consentito soltanto se esso è assolutamente necessario:

- a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
- b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
- c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

³ Il DDPS emana le prescrizioni per l'impiego previa consultazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. In dette prescrizioni può delegare le sue competenze secondo il capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 93

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito

Capitolo 1: Principi

Art. 93 (nuovo) Parametri fondamentali

L'esercito è organizzato e equipaggiato in modo da consentirgli di:

- a. adempiere integralmente in ogni momento i suoi compiti;
- b. mantenere e sviluppare la competenza fondamentale di difesa;
- c. appoggiare sussidiariamente le autorità civili con gran parte delle sue forze garantendo un avvicendamento delle truppe impiegate;
- d. impiegare 1000 militari per operazioni di assistenza umanitaria e per il promovimento della pace.

Art. 94 (nuovo) Principio di milizia

¹ L'organizzazione dell'esercito secondo il principio di milizia comporta:

- a. l'obbligo, della durata di almeno dieci anni, di prestare servizio militare;
- b. la ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione tra un'istruzione di base e brevi servizi d'istruzione ricorrenti;
- c. l'incorporazione stabile dei militari di milizia;
- d. una maggioranza di militari di milizia tra i quadri e i comandanti di tutti i livelli nonché tra gli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;
- e. la limitazione a quanto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;
- f. l'istruzione e l'impiego dei militari di milizia principalmente per la difesa e la sicurezza del Paese;
- g. un'amministrazione militare costituita da personale civile;
- h. misure preventive per l'aumento della prontezza.

² È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura in cui detta deroga sia prevista dalla legge e assolutamente indispensabile all'adempimento dei compiti dell'esercito.

Art. 95 (nuovo) Effettivo regolamentare dell'esercito

¹ L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

² Non rientrano nell'effettivo regolamentare dell'esercito:

- a. le reclute;
- b. i membri della Giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
- c. i militari non incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
- d. l'effettivo di personale dell'amministrazione militare.

Art. 96 (nuovo) Struttura dell'esercito

L'esercito si articola in:

- a. capo dell'esercito, con lo stato maggiore strategico-militare;
- b. Stato maggiore dell'esercito;
- c. Comando dell'istruzione, con:
 1. Istruzione superiore dei quadri,
 2. Personale dell'esercito,
 3. cinque formazioni d'addestramento;
- d. Comando delle operazioni, con:
 1. Forze terrestri, con due brigate meccanizzate e il comando forze speciali,
 2. quattro regioni territoriali,
 3. comando della polizia militare,
 4. Forze aeree, con una brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree e con il comando Impiego delle Forze aeree;
- e. Base logistica dell'esercito:
 1. una brigata logistica,
 2. Settore della sanità militare;
- f. Base d'aiuto alla condotta, con una brigata d'aiuto alla condotta.

Art. 97 (nuovo) Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale

¹ La Giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

² I membri della Giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi dei militari.

Titolo prima dell'art. 98

Capitolo 2: Competenze

Art. 98 (nuovo) Competenze del Consiglio federale

¹ Nel quadro della struttura dell'esercito, il Consiglio federale ne stabilisce le articolazioni.

² Nel quadro della struttura dell'esercito, il Consiglio federale stabilisce in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei propri stati maggiori.

³ Provvede a una rappresentanza adeguata di militari di milizia e delle regioni linguistiche nelle funzioni superiori di comando.

Art. 98a (nuovo) Competenze del DDPS

¹ Nel quadro delle articolazioni dell'esercito, il DDPS disciplina in ogni singolo caso la rispettiva organizzazione dettagliata.

² Il DDPS disciplina l'equilibrio degli effettivi tra le formazioni dell'esercito.

³ Il DDPS provvede affinché le persone soggette all'obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

Titolo prima dell'art. 99

Capitolo 3: Servizio informazioni e Sicurezza militare

Art. 100 Sicurezza militare

¹ Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti:

- a. valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione della sicurezza sul piano militare e scambiano con detti organi le pertinenti informazioni;
- b. provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza delle persone e informatica;
- c. adempiono nell'ambito dell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza;
- d. adottano misure preventive per proteggere l'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al riguardo quando:
 1. l'esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in servizio attivo,
 2. l'esercito è chiamato in servizio d'appoggio e detto compito è esplicitamente previsto nel mandato concernente l'impiego;

² In caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, il Consiglio federale può impiegare la Sicurezza militare per proteggere i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e altre persone.

³ Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a:

- a. trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;
- b. trasmettere, con il consenso delle persone interessate, dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati;
- c. trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall'adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;
- b. la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti il Servizio delle attività informative e la protezione dei dati;
- c. in caso di servizio d'appoggio e di servizio attivo, la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate;
- d. in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero l'acquisizione d'informazioni.

Titolo prima dell'art. 102

Capitolo 5: Gradi e funzioni particolari

Art. 102 lett. a

I gradi dell'esercito sono i seguenti:

- a. truppa: recluta, soldato, appuntato;

Art. 104a (nuovo) Specialisti

¹ I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e in ambito tecnico, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all'esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti e essere incorporati di conseguenza a livello militare.

² Il Consiglio federale determina e definisce le funzioni nei dettagli in un'ordinanza.

Art. 116 cpv. 1, secondo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 119 Collaborazione dell'esercito nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza

L'esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza sia entro i confini nazionali che nelle regioni estere limitrofe.

Art. 121 cpv. 1

¹ Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.

Art. 123 cpv. 3

³ Non esigono emolumenti per:

- a. l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale;
- b. la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.

Art. 128 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 145 Dispense

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo.

Art. 146, rubrica

Sistemi d'informazione militari

Art. 146a (nuovo) Inchieste a scopi scientifici

In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione, le persone soggette all'obbligo di leva e i militari possono essere interrogati, su incarico del DDPS, nel quadro di inchieste svolte a scopi scientifici. Queste devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

Art. 149

Abrogato

Art. 149a, secondo periodo

... Nell'ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.

Art. 149b cpv. 3 (nuovo)

³ La messa fuori servizio o la liquidazione di beni d'armamento nonché di costruzioni di combattimento e di condotta per i quali sono stati autorizzati, in virtù di un programma d'armamento o di un messaggio sugli immobili militari, singoli specifici crediti d'impegno, necessitano dell'approvazione dell'Assemblea federale. Quest'ultima decide mediante decreto federale semplice.

Art. 151 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

¹ Il Consiglio federale concretizza il nuovo ordinamento dell'esercito conformemente alla modifica del ... entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica.

² Nel suddetto periodo, il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alla disposizioni della legge concernenti:

- a. i limiti d'età dell'obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2);
- b. i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13);
- c. il numero di giorni di servizio d'istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3);
- d. l'assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1);
- e. l'effettivo regolamentare dell'esercito (art. 95 cpv. 1).

II

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 19 cpv. 3

³ Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; in funzione della loro attuale o prevista funzione militare, i militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso. In casi particolari il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

2. Legge federale del 19 giugno 1992⁶ sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. b, e e f

¹ È assicurato presso l'assicurazione militare:

- b. chiunque è al servizio della Confederazione come:
 - 1. militare di professione,
 - 2. militare a contratto temporaneo,
 - 3. controllore di armi,
 - 4. capo di piazza di tiro o custode di piazza di tiro,
 - 5. infermiere militare,
 - 6. istruttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- e. chiunque, in virtù di una chiamata in servizio o di un invito, partecipa a una manifestazione informativa secondo l'articolo 8 della legge militare del 3 febbraio 1995⁷;
- f. *Abrogata*

⁵ RS 120

⁶ RS 833.1

⁷ RS 510.10

Art. 3 cpv. 1

¹ L'assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2 nonché ai periodi tra due servizi militari consecutivi ravvicinati se l'assicurato è incapace al lavoro senza colpa propria.

3. Legge del 25 settembre 1952⁸ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare⁹ spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.

⁸ RS 834.1

⁹ RS 510.10